

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO R.G. N. 6457/2022 Sez. III Bis

PER: la Sig.ra **CECILIA METELLI** (C.F. MTLCCCL68L49H501B), nata a Roma il 9/07/1968 e residente in Spoleto (PG), Via del Trivio 11, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Carlo Rienzi (C.F. RNZCRL46R08H703I), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9, 00192, numero di fax: 06-37353067, indirizzo di posta certificata: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

-DOTT.SSA MARIA TERESA LORETONI, residente in via Flaminia, 9 - 06042 Campello sul Clitunno (PG), nonché di tutti i docenti, della classe di concorso di appartenenza dell'odierna ricorrente, che sono stati ammessi alla prova orale in seguito al superamento della prova scritta del *“Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*.

-DOTT.SSA AURORA ROSCINI VITALI in qualità di candidata ammessa alla graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A054 Umbria e residente in Via dell'Astronauta n. 24 Perugia (PG);

PER L'ANNULLAMENTO

- Della Graduatoria di merito e successiva rettifica per posti comuni *“Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* di cui al Decreto Ministeriale 21 aprile 2020 n. 499, per la classe di concorso di seguito riportata:

- A054 Umbria e successiva rettifica;

PREMESSO CHE

Con Decreto Ministeriale 21 aprile 2020 n. 499 è stato indetto il “Concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.

Sono stati ammessi a partecipare i candidati, anche di ruolo, in possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

- a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero;
- b) possesso congiunto di: laurea magistrale o a ciclo unico (...) e 24 crediti formativi universitari o accademici, denominati CFU/CFA.

L'art. 7 del suddetto decreto originariamente prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva, articolata in 60 quesiti a risposta multipla, con 4 opzioni di risposta, di cui una sola corretta, da svolgersi solo *“qualora, sulla base del numero delle domande di partecipazione, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250”*.

Lo svolgimento del concorso in questione è stato rimandato nel tempo, sino a quando – a seguito della entrata in vigore del DL 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106 (si veda, nello specifico, l'art. 59), che ha previsto l'indizione con frequenza annuale di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, *“con prove da svolgersi con modalità semplificate”* – è stato pubblicato il DM 326 del 9/11/2021, che ha dettato nuove disposizioni sul medesimo concorso e, sulla base di quest'ultimo decreto, il Decreto n. 23 del 5/01/2022, che ha modificato radicalmente il bando originario di cui al Decreto 499/2020.

Ed infatti **il nuovo bando**, oltre a **non prevedere più la prova preselettiva**, ha eliminato di fatto **la prova scritta**, stabilendo all'art. 3 che la stessa, distinta per ciascuna classe di concorso, si sostanzia nella somministrazione di **50 quesiti a risposta multipla, ognuno dei quali consistente in una domanda con quattro risposte, di cui una sola esatta**, e precisando che **la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono un punteggio minimo di 70 punti**. Dunque, ogni risposta esatta vale 2 punti, mentre ogni risposta errata o non data equivale a 0 punti, per cui **supera la prova chi ha dato la risposta esatta ad almeno 35 quesiti**.

Senonché, usciti i risultati della prova, la stessa è risultata un vero e proprio flop.

Come riportano infatti numerose fonti di stampa, migliaia sono stati i candidati non ammessi alla prova orale come l'odierno ricorrente, tanto che in molti casi (come per la classe A22, storia, geografia e italiano) si è registrato addirittura oltre il 90% di respinti con meno del 10%

di ammessi all'orale. In sostanza, **è emerso che una media di nove candidati su dieci non sono riusciti a superare le prove.**

I motivi di un simile disastro vanno rintracciati, per un verso, nella eliminazione della prova scritta trasformata in quiz (consistente in quiz a risposta multipla) e nei criteri di superamento della prova a quiz (troppo restrittivi, considerando la difficoltà e talvolta illogicità dei quesiti posti) e, per altro verso, nelle manifeste e diffuse irregolarità della prova segnalate per tutte le classi di concorso e su tutto il territorio nazionale.

Tale situazione è stata ben riassunta dal Corriere della Sera, come segue: *“I quesiti «sbagliati» nel concorso scolastico ordinario per l'assunzione di docenti nella scuola secondaria sarebbero molti di più dei due appena ammessi dal ministero dell'Istruzione. Massimo Arcangeli, linguista e professore universitario, nonché autore di diversi libri sull'uso della lingua, sta raccogliendo da settimane gli esempi, e sta preparando un dossier - che il Corriere ha avuto la possibilità di visionare in anteprima - che sarà il primo passo per una mobilitazione nazionale a Roma con tutti gli aspiranti insegnanti, invitati a ricorrere alla giustizia amministrativa. «Sono esempi di **test che offendono l'intelligenza, la dignità, la professionalità di decine di migliaia di docenti alle prese con un concorso farsa**» spiega Arcangeli, ricordando che la giurisprudenza è chiarissima su come debbano essere formulate le selezioni per essere considerate attendibili”.*

Ebbene, nel caso dell'odierna ricorrente, la stessa ha partecipato al suddetto concorso per la classe di concorso A054, Storia dell'arte, svolgendo la prova scritta lo scorso 8 aprile.

La comunicazione di mancato superamento della prova è stata data il giorno stesso.

La ricorrente ha infatti conseguito un punteggio pari a 68, non superando la prova per una sola domanda sbagliata.

Orbene, nella suddetta prova **è emerso che la risposta individuata come esatta dal Ministero per il quesito 7 era in realtà sbagliata, o comunque al più esatta come la risposta individuata dalla parte ricorrente.**

Pertanto l'odierna ricorrente ha deciso di impugnare la propria non ammissione alle prove orali del suddetto concorso - dinanzi a Questo Ill.mo TAR del Lazio.

In pendenza del ricorso principale, l'Ufficio Scolastico Regionale di competenza ha provveduto ad indire le successive prove concorsuali e all'esito delle stesse a pubblicare la relativa Graduatoria di merito;

Ciò esposto, avendo l'Amministrazione adottato ulteriori provvedimenti connessi e consequenziali a quelli già impugnati, quali la Graduatoria definitiva di merito, si ritiene che

la stessa, debba essere censurata per gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso principale.

Dunque, l'odierna ricorrente, con il presente atto per motivi aggiunti, intende estendere l'impugnativa avanzata nel ricorso principale, anche nei confronti della approvata graduatoria di merito del concorso di cui si tratta, nonché del relativo decreto di pubblicazione in quanto chiaramente atti consequenziali a quelli già oggetto di impugnazione, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. SULLA ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Alla luce della premessa effettuata, bisogna rilevare come la Graduatoria di merito che si impugna in data odierna, dovrebbe essere annullata come conseguenza dell'illegittimità derivata del Bando di Concorso in esame: l'invalidità derivata infatti, discenderebbe dal principio secondo cui i vizi di un atto possono riverberarsi su un altro, in virtù del rapporto che li lega. Tale rapporto può intercorrere non solo tra provvedimenti autonomi, ma anche tra atti endoprocedimentali e provvedimento finale, o addirittura tra atti ontologicamente diversi. L'invalidità derivata richiede quindi un esame attento del rapporto tra vari atti della sequenza procedimentale.

Nell'ambito del fenomeno generale dell'invalidità derivata e per il caso che ci riguarda, Il Bando di cui al ricorso principale, costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, quali la Graduatoria definitiva che si impugna in questa sede, sicché il suo venir meno travolge automaticamente tali atti successivi, perché l'invalidità dell'uno si riversa necessariamente sull'altro. Tale effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra gli atti vi sia un rapporto di presupposizione–consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, proprio come accade in relazione al caso di specie.

Pertanto, l'annullamento del provvedimento presupposto, deve necessariamente ripercuotersi su quello presupponente, che è travolto e caducato, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza.

Come detto, sotto l'aspetto strutturale, gli atti, quale il Bando in esame e le successive Graduatorie di merito, sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento: l'atto presupposto non soltanto precede e prepara quello

presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo, tale che l'esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l'altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica.

Sotto l'aspetto funzionale, i diversi atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano cioè un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici ma soltanto congiuntamente all'altro dà vita al rapporto giuridico nel complesso.

Infatti, essendo gli atti concatenati, pertanto, le sorti dell'atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell'atto presupponente. A seguito dell'annullamento dell'atto presupposto e della rimozione dei relativi effetti con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dall'atto dipendente non può sussistere: *“Da quanto detto emerge che, sul piano della disciplina, l'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd.invalidità derivata): l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato.*

Ed invero, l'atto presupposto è fondamento esclusivo di quello applicativo, nel senso che l'esistenza e la validità del primo sono condizioni necessarie affinché il secondo possa legittimamente venire ad esistenza; non è possibile che l'atto presupposto non esista o, qualora emanato, sia successivamente eliminato (dal giudice o dalla P.A. in via di autotutela) e che rimanga legittimamente in vita quello dipendente.

Infatti, essendo gli atti concatenati, le sorti dell'atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell'atto presupponente: gli effetti sostanziali prodotti da quest'ultimo postulano l'avvenuta realizzazione di quelli prodotti dall'atto presupposto, di tal ché, se questi, a seguito dell'annullamento dell'atto presupposto, sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dall'atto dipendente non può sussistere” (sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Ebbene, in conclusione, risulta quindi logico supporre che nel momento in cui si ritiene che il Bando di concorso sia gravemente viziato da illegittimità ed eccesso di potere, la stessa illegittimità dovrà travolgere anche le Graduatorie di merito strettamente connesse e derivate, compresa quella che in data odierna s'impugna;

Fermo tutto quanto appena indicato, si confermano i seguenti motivi di diritto indicati nel ricorso principale, anche avverso la graduatoria oggetto della presente impugnativa:

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7, 12 DEL D.P.R. 487/94, VIOLAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 165/2001, DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297, DELL'ART. 1, COMMA 109 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107, DELL'ART. 6 DEL DLGS. 13 APRILE 2017, N. 59, ART. 6. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

Nel merito della prova somministrata, si rileva quanto segue (il tutto confermato dalla relazione allegata in atti).

Il giorno 8 aprile 2022 si è svolta la prova concorsuale per la classe di concorso A054, Storia dell'arte.

All'interno della prova, il quesito n. 7 era così impostato: *“Considerando i Bronzi di Riace, il cosiddetto Bronzo A, presenta...”* e poneva come possibili risposte le seguenti:

- A. “le armi, a differenza del Bronzo B”,
- B. “caratteri più arcaicizzanti rispetto al Bronzo B”,
- C. “una larvale influenza del canone di Policleto”,
- D. “nessuna traccia dell'originale policromia”.

a. le armi, a differenza del Bronzo B

Orbene, ritenendo inesatte tutte e quattro le risposte, la ricorrente ha scelto l'opzione “C”, dalla stessa considerata l'unica plausibile alla luce dei recenti studi, mentre per il Ministero la risposta corretta è stata ritenuta la B.

Ora, quanto alla risposta B, si osserva quanto segue.

La maggioranza degli studiosi concorda nel ritenere i due bronzi coevi.

L'artista o gli artisti che hanno concepito il gruppo, hanno volutamente fatto assomigliare le due statue tra di loro e lo hanno inteso come gruppo unitario (Castrizio).

I due bronzi sono stati concepiti da un unico maestro, che ne ha garantito l'omogeneità stilistica, per cui le differenze rilevabili sono dovute alle diversità dei soggetti appartenenti ad una medesima composizione statuaria.

Lo scultore (o gli scultori) ha voluto conferire ai due soggetti rappresentati due stati d'animo ben distinti: il Bronzo A appare più aggressivo, il Bronzo B invece più dimesso.

Potrebbe trattarsi, infatti, di due possenti guerrieri che si fronteggiano e che per questo esprimono due diversi stati d'animo.

Nessuna possibilità, quindi, di scorgere caratteri più arcaicizzanti nel Bronzo A rispetto al Bronzo B, né se si interpreta il termine "arcaicizzante" come sinonimo di arcaico o determinato da peculiarità formali antecedenti agli anni 460-450 circa (epoca di esecuzione dei bronzi), né se riferito al fenomeno denominato appunto "arcaicizzante".

Quest'ultimo si affermerà infatti in un'epoca diversa rispetto a quella a cui si fa risalire l'esecuzione dei due bronzi.

Per concludere, il Bronzo A non presenta peculiarità formali antecedenti agli anni 460 - 450 a.C. circa, epoca a cui si fa risalire la sua esecuzione, ed è del tutto coerente con lo stile peloponnesiaco di questa fase della statuaria greca.

Quindi la risposta B è da considerarsi errata, posto che nessun elemento arcaicizzante è ravvisabile o è stato ravvisato negli studi più recenti riguardanti l'argomento.

Quanto, invece, alla risposta C data dalla ricorrente, si rileva che il nome di Policleteo emerge a più riprese nella letteratura critica sull'argomento.

Più di recente Settis, nel documentare gli esperimenti di ricostruzione del possibile aspetto dei bronzi di età classica, ha messo in relazione il Doriforo di Policleteo, l'Apollo di Kassel e il bronzo di Riace A e ha scritto che, visti insieme, hanno un'aria di famiglia che li accomuna.

Questa affermazione potrebbe indurre a ravvisare una larvale influenza del canone di Policleteo nel Bronzo A. Bisogna tener presente che il presunto autore del bronzo era contemporaneo di Policleteo ed entrambi furono con buona probabilità allievi del maestro Ageladas di Argo (su questo cfr. Corso, La scuola di bronzistica ad Argo, passim), il che spiegherebbe l'aria familiare che connota le statue.

Ora, **pur considerando il piano su cui si muovono le affermazioni degli studiosi, altamente ipotetico, la risposta C proposta tra le alternative appare certamente come la più plausibile.**

Ebbene, su un caso perfettamente analogo a quello che ci occupa in questa sede, sempre con riferimento alle prove scritte del Concorso ordinario della Scuola secondaria di primo e secondo grado anno 2022, Questo stesso **TAR del Lazio, Sez. III bis**, con ordinanza n. 3137 del 18/05/2022, **ha accolto l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, disposto: "che l'Amministrazione provveda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente**

il relativo punteggio”, con la seguente motivazione: “Considerato che parte ricorrente sostiene l’illegittimità del punteggio ad essa attribuito per la prova scritta del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado (ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) di cui al D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, sostenendo l’erroneità di due specifici quesiti, pure essi fatti oggetto di gravame; Rilevato che i quesiti della prova scritta sono stati predisposti a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione (art. 5 del bando di concorso) e che pertanto non possa essere accolta l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla difesa erariale; Ritenuto che la doglianza riferita al quesito recante n.40 della prova della ricorrente appare, sia pure ad un sommario esame, assistita da fumus boni iuris avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito, senza che l’Amministrazione nulla abbia replicato al riguardo”.

Sempre Questo Ill.mo TAR del Lazio ha di recente annullato la graduatoria di un concorso bandito da Roma Capitale disponendo che l’Amministrazione procedesse alla sua riformulazione *in parte qua*, riassegnandogli gli 0,15 punti sottrattigli per il quesito censurato, nonché attribuendogli anche gli 0,50 punti previsti per la risposta corretta, con la seguente motivazione: “Oggetto del presente giudizio è infatti il corretto esercizio o meno, nel caso in esame, della discrezionalità tecnica, ovvero dell’apprezzamento effettuato dall’organo incaricato di compilare il quesito a risposta multipla.

In ordine a tale apprezzamento – insindacabile nel merito – la cognizione del giudice amministrativo è tuttavia piena, in conformità all’indirizzo formatosi a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, potendo il giudice amministrativo – anche senza sostituirsi all’Amministrazione – estendere il proprio giudizio dall’esame estrinseco della valutazione (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria) all’esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile.

In tale prospettiva – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l’eventuale vizio, tecnico o logico, dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile (cfr. in tal senso anche Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

IL GIUDICE AMMINISTRATIVO DEVE QUINDI CENSURARE LA VALUTAZIONE CHE SI PONGA AL DI FUORI DELL'AMBITO DI ESATTEZZA O ATTENDIBILITÀ, QUANDO NON APPAIANO RISPETTATI PARAMETRI TECNICI DI UNIVOCAL LETTURA, OVVERO ORIENTAMENTI GIÀ OGGETTO DI GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA (cfr. Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). L'esercizio della discrezionalità tecnica deve corrispondere ai dati concreti, deve essere logico e non arbitrario: in altre parole, deve risultare non erroneo in fatto e razionale.

Il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un test concorsuale non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma – ferma restando l'insindacabilità del giudizio tecnico - si estende all'apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici. Ciò premesso, (...) **IL QUESITO CENSURATO CONTENEVA DUE RISPOSTE CORRETTE SU TRE, e ciò in violazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale** secondo cui “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) **in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta**” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018)” (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato 5 gennaio 2021, n. 158). **NE CONSEGU E L'ILLEGITTIMITÀ DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE NELLA PARTE IN CUI HA CONTEMPLATO DUE RISPOSTE EGUALMENTE ESATTE, RITENENDO PERÒ ERRATA LA SOLA RISPOSTA FORMULATA DALLA RICORRENTE.**” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 4852/2022).

Del resto, è noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “La P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; **non è invece configurabile alcuna discrezionalità in**

ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost.” (cfr. in tal senso Consiglio di Stato sez. V, 17/06/2015, n.3060; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, n. 10628 del 2019, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 05/02/2020, n.560).

Ed ancora, secondo T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/09/2018, n.2043: “È rimessa al merito dell'Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in una procedura concorsuale, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale in tale ambito. Tuttavia, non può ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale la valutazione circa la chiarezza della domanda e l'univocità della risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione, posto che ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 cost.”. Analogamente, il T.A.R., Napoli, sez. V, 12/05/2021, n. 3145, ha concluso che: “In sede di concorso pubblico, laddove la prova sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempi, tra le risposte da scegliere, quella indubitalmente esatta” (Cfr. Cons. St., sez. II, 5 ottobre 2020 n. 5820).

Ma anche il Tar della Campania, nel settembre 2011, ha sottolineato che per una selezione degna di questo nome, che ottemperi ai criteri – a tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione, secondo quanto contemplato dall'art. 97 della nostra Costituzione – della proporzionalità, della ragionevolezza, dell'adeguatezza (Legge n. 241/90), è necessaria l'assoluta “certezza ed univocità della soluzione” (sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà.

Secondo il Tar del Lazio (sentenza n.5986 del giugno del 2008), in effetti, “un sistema selettivo, quale quello utilizzato (...), basato su due domande errate e su un numero non trascurabile di domande non correttamente formulate, non può ritenersi idoneo a limitare

il diritto allo studio e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali dei giovani candidati".

Si consideri ancora che la parte ricorrente ha riportato una **votazione finale prossima alla sufficienza**, di cui però la Commissione valutatrice non ha dato alcun conto, non fornendo alcuna motivazione sottesa al giudizio di bocciatura e limitandosi ad una mera sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun quesito.

Occorre ricordare sul punto l'orientamento giurisprudenziale che in più occasioni ha stabilito che se il giudizio complessivo di inidoneità riportato dal ricorrente è da reputarsi "*prossimo alla sufficienza*", si impone una **esplicazione fraseologica del punteggio numerico** assegnato agli elaborati (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, ord. 7 novembre 2014 n. 1861; ord. 6 novembre 2014 n. 1838).

Per le ragioni fin qui esposte, **si ritiene pertanto che i provvedimenti impugnati debbano essere annullati nella parte in cui precludono l'ammissione della parte ricorrente alle successive fasi del concorso.**

Fermo tutto quanto appena indicato, si confermano i seguenti motivi di diritto indicati nel ricorso principale, anche avverso la graduatoria oggetto della presente impugnativa:

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, *contrariis reiectis*, in accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti, annullare gli atti impugnati e per l'effetto accogliere le conclusioni di cui al ricorso principale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Roma, 30 settembre 2022

Avv. Prof. Carlo Rienzi

